



COMUNE DI VICENZA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTA' DI VICENZA (D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)

Approvato	con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2012
Modificato	con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.04.2014
Modificato	con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 31/01/2017
Modificato	con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 27/03/2018 (limitatamente alla misura delle sanzioni amministrative pecuniarie)

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	
Articolo 3 - Soggetto passivo dell'imposta	
Articolo 4 - Soggetto che assolve agli adempimenti fiscali dell'imposta	
Articolo 5 - Misura dell'imposta	
Articolo 6 - Esenzioni	
Articolo 7 - Versamento dell'imposta	
Articolo 8 - Obblighi del gestore della struttura ricettiva	
Articolo 9 - Controllo ed accertamento sull'applicazione dell'imposta	
Articolo 10 – Sanzioni	
Articolo 11 - Riscossione coattiva	
Articolo 12 - Rimborsi	
Articolo 13 - Interventi in materia di turismo da finanziare con il gettito dell'imposta	
Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali	

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, i soggetti responsabili degli obblighi tributari, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le misure e le sanzioni applicabili nei casi di inadempimento, gli interventi in materia di turismo da finanziare.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita secondo le disposizioni dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal primo maggio 2012.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive (come definite dalla legge regionale in materia di turismo), comprese quelle agrituristiche, ubicate nel territorio del Comune di Vicenza, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi o anche non consecutivi purché rientranti all'interno dello stesso mese e con pernottamento nella medesima struttura ricettiva .

Articolo 3 - Soggetto passivo dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Vicenza, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.

Articolo 4 - Soggetto che assolve gli adempimenti fiscali dell'imposta

1. Il soggetto che assolve gli adempimenti fiscali dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro i quali sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 5 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è commisurata alle caratteristiche ed ai servizi offerti dalle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2, nonché al conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

Articolo 6 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento dei quattordici anni di età;
 - b) malati che effettuano terapie presso strutture sanitarie nel territorio comunale e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, con un accompagnatore per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di autocertificazione per ogni richiedente l'esenzione, indicante la motivazione della richiesta;
 - c) autisti di pullman, accompagnatori e/o guide che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati da operatori turistici;
 - d) appartenenti alle forze dell'ordine, polizia locale e vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di autocertificazione indicante la motivazione della richiesta;
 - e) religiosi presso case religiose di ospitalità;
 - f) I portatori di handicap non autosufficienti e al loro accompagnatore.

Articolo 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale provvede alla riscossione rilasciando la relativa quietanza.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Vicenza, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare con una delle modalità previste dal Regolamento Comunale Generale delle Entrate Tributarie.

Articolo 8

Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel comune di Vicenza sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare al Servizio Tributi del Comune di Vicenza, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti sulla base del precedente articolo 6, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione è effettuata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune di Vicenza ed è trasmessa, di norma, per via telematica.
4. L'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui al precedente comma 2 comporta l'applicazione del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma pari ad € 100,00 per ritardi superiori a 30 giorni e fino a 60 giorni; pari ad euro 200,00 per ritardi oltre i 60 giorni.
5. Per il parziale o totale mancato versamento alle casse comunali nei termini di cui al precedente comma 2 dell'articolo 7 dell'imposta riscossa è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria così determinata:
 - per importi fino a 1.000,00 euro e ritardo oltre i 60 giorni: euro 300,00;
 - per importi oltre i 1.000,00 euro e ritardo oltre i 60 giorni: euro 500,00.

Articolo 9

Controllo ed accertamento sull'applicazione dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo sull'applicazione e versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 8.
2. Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

Articolo 10

Sanzioni

1. Si rinvia all'art. 16, comma 5 del Regolamento Comunale Generale delle Entrate Tributarie il quale prevede che nel caso di ritardati, insufficienti od omessi versamenti si applica la sanzione del 30% di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997. Ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449 del 27/12/1997, tale sanzione viene ridotta al 5% nel caso in cui i versamenti dell'imposta siano stati effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi oltre la scadenza di legge.
I versamenti omessi, parziali o tardivi relativi ad annualità pregresse, allorché non sanati con ravvedimento operoso, si considerano regolarizzati purché il contribuente provveda spontaneamente al pagamento contestuale dell'imposta, della sanzione del 15% (calcolata sull'imposta) e degli interessi calcolati al tasso legale dalla data della scadenza dell'obbligo tributario fino al momento del versamento.

Il contribuente che provvede alla regolarizzazione spontanea tardiva è tenuto a darne comunicazione al Comune.

Articolo 11 **Riscossione coattiva**

Si rinvia all'art. 22 del Regolamento Comunale Generale delle Entrate Tributarie, il quale, al comma 1, prevede che la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate nei termini previsti dalla disciplina di ciascun tributo, viene effettuata, di norma, dal concessionario del servizio nazionale di riscossione, ai sensi dell'art. 3, comma 6°, del D. Lgs. 13.04.1999, n.112, ovvero, qualora diverso, dal concessionario/agente della riscossione a cui il Comune ha affidato la riscossione ordinaria.

Articolo 12 **Rimborsi**

1. In caso di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuarsi alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento. Nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione.
2. Nel caso i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ai limiti di cui al Regolamento Comunale Generale delle Entrate Tributarie.

Articolo 13 **Interventi in materia di turismo da finanziare con il gettito dell'imposta**

1. Il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno è destinato al finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, nella relazione previsionale e programmatica viene inserita una relazione informativa sugli interventi in materia di turismo da finanziare con gli introiti derivanti dall'imposta di soggiorno.

Articolo 14 **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal primo maggio 2012. Le modifiche, di cui alla deliberazione n. 16 del 30.04.2014, avranno decorrenza dal 1° luglio 2014, quelle di cui alla deliberazione n.1/2017 dal 1° febbraio 2017 e quelle di cui alla deliberazione di G.C. n. 38 del 27/03/2018 dal 27 aprile 2018.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento Comunale Generale delle Entrate Tributarie.